

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 67, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾, ostino alla normativa nazionale di uno Stato membro la quale, in definitiva, obblighi le imprese di trasporto di passeggeri a mezzo di autocorriera, che prestino servizio di linea transfrontaliero all'interno dello spazio Schengen, a procedere nei confronti dei propri passeggeri, prima di varcare una frontiera interna, al controllo dei documenti necessari per l'attraversamento della frontiera medesima, al fine di impedire il trasporto di stranieri privi di passaporto e di titolo di soggiorno nel territorio della Repubblica federale di Germania.

In particolare:

- a) Se l'obbligo generale imposto ex lege o l'obbligo amministrativo rivolto a singoli vettori di negare il trasporto nel territorio federale tedesco a stranieri privi del passaporto o del titolo di soggiorno necessari, obbligo che può essere adempiuto dai vettori unicamente procedendo, prima di varcare la frontiera interna, al controllo, presso tutti i passeggeri, dei documenti necessari per l'attraversamento della frontiera medesima, costituisca una verifica sulle persone alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 22 del codice frontiere Schengen ovvero a questa equivalente.
 - b) Se l'imposizione degli obblighi di cui al punto 1) debba essere valutata in base all'articolo 23, lettera a), del codice frontiere Schengen, benché i vettori non esercitino «competenze di polizia» ai sensi della disposizione di cui trattasi e benché l'imposizione, da parte dello Stato, di procedere ai controlli in questione non implichi, neppure formalmente, una delega all'esercizio di poteri pubblici.
 - c) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), lettera b): se, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23, lettera a), secondo periodo, del codice frontiere Schengen, i controlli imposti ai vettori integrino un'inammissibile misura di effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
 - d) Se l'imposizione degli obblighi di cui al punto 1), laddove riguardino imprese di trasporto di passeggeri a mezzo autocorriera che prestino servizio di linea, debba essere valutata in base all'articolo 23, lettera b), del codice frontiere Schengen, secondo cui, ai fini del potere attribuito ai vettori di effettuare controlli di sicurezza sulle persone nei porti o aeroporti, non rilevi l'assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne. Se ciò implichi l'inammissibilità dei controlli ai sensi della prima questione anche al di fuori di porti e aeroporti ove non costituiscano controlli di sicurezza e non vengano effettuati anche sulle persone che viaggiano all'interno dello Stato membro.
- 2) Se gli articoli 22 e 23 del codice frontiere Schengen consentano la sussistenza di disposizioni nazionali che, ai fini del rispetto degli obblighi in questione, permettano di emanare nei confronti di un'impresa di trasporto di passeggeri a mezzo autocorriera provvedimenti di divieto corredati di sanzione pecuniaria nel caso in cui, per effetto di omesso controllo, siano stati trasportati nel territorio nella Repubblica federale di Germania anche stranieri privi di passaporto e di titolo di soggiorno.

⁽¹⁾ GU L 77, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 9 agosto 2017 —
Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte**

(Causa C-480/17)

(2017/C 382/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Frank Montag

Convenuto: Finanzamt Köln-Mitte

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 49, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, osti alla normativa di uno Stato membro, in base alla quale contributi obbligatori versati dal contribuente non residente a un istituto che si occupa di un regime pensionistico professionale (i quali si fondano sulla sua appartenenza a un ordine degli avvocati nello Stato membro, la quale è necessaria, per motivi legati alle regole professionali, per l'esercizio della sua attività in più Stati membri) non vengono considerati a fini di riduzione del reddito nel quadro dell'obbligo fiscale limitato, mentre nel caso di contribuenti residenti, nel quadro dell'obbligo fiscale illimitato, secondo il diritto nazionale venga riconosciuta una limitata deducibilità dal reddito, a seconda dell'importo.
- 2) Se l'articolo 49, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, osti a una normativa come quella descritta sub 1, qualora il contribuente, oltre ai suoi contributi obbligatori, versi ulteriori contributi — volontari — supplementari all'istituto che si occupa del regime pensionistico professionale e lo Stato membro non consideri questi ultimi come deducibili dal reddito, sebbene le successive prestazioni previdenziali in tale Stato membro, secondo il diritto nazionale, possano essere assoggettate a imposizione fiscale, eventualmente nel quadro di un obbligo fiscale limitato.
- 3) Se l'articolo 49, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, osti a una normativa come quella descritta sub 1, qualora il contribuente, indipendentemente dalla sua abilitazione come avvocato e dai contributi versati all'istituto che si occupa del regime pensionistico professionale, versi contributi nell'ambito di un'assicurazione pensionistica privata liberamente stipulata e lo Stato membro non consideri questi ultimi a fini di riduzione del reddito, sebbene le successive prestazioni previdenziali in tale Stato membro, secondo il diritto nazionale, possano essere assoggettate a imposizione fiscale, eventualmente nel quadro di un obbligo fiscale limitato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln (Germania) il 22 agosto 2017 — Procedimento amministrativo sanzionatorio a carico di Josef Baumgartner

(Causa C-513/17)

(2017/C 382/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Josef Baumgartner

Altra parte: Bundesamt für Güterverkehr, Staatsanwaltschaft Köln

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 19, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 561/2006 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che solo lo Stato membro nel cui territorio una determinata impresa ha la propria sede può infliggere una sanzione a carico di detta impresa o del suo dirigente a norma degli articoli 30, 9 e 130 del Gesetz über Ordnungswidrigkeiten («OWiG») (legge tedesca relativa agli illeciti amministrativi); per un illecito amministrativo commesso presso la sede dell'impresa stessa o se, invece, anche altri Stati membri siano legittimati a sanzionare un illecito amministrativo ove rilevato sul loro territorio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102, pag. 1.